



Prot. n.23177/2016

Pesaro, 21/04/2016

## NOTA DI INDIRIZZO N. 2 MISURA N. 3

**Attuazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018 (L. 190/2012)**

**“NUOVO CODICE DEGLI APPALTI:**

**ART. 37: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze**

**ART. 113: Incentivi per funzioni tecniche”**

In data 18 aprile 2016, con decreto legislativo n.50 è stato approvato il nuovo Codice degli Appalti. (Gazzetta Ufficiale del 19.04.2016 - S.O. n. 10/L)

Il nuovo Codice degli Appalti è entrato in vigore il 19 aprile 2016; alcune norme sono soggette all'adozione di successivi Decreti attuativi, ma le norme citate in oggetto sono invece di immediata applicazione.

L'art. 37 del nuovo Codice degli Appalti ha titolo “aggregazione e centralizzazione delle committenze”. Quest'Ufficio ha partecipato alla Commissione Tecnica sulla SUA organizzata dall'UPI nazionale il quale è intervenuto per chiedere la modifica del comma 4 dell'art. 37 che **non** prevedeva l'ex Provincia, ora Ente d'Area vasta, quale Stazione Unica Appaltante ai sensi della legge 56/2014. Ora all'art. 37, comma 4, è stata aggiunta la lettera c) che recita:

*“ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*

Con questa modifica la SUA di questa Provincia **continua ad esistere** e può funzionare rappresentando una valida risorsa per i Comuni ed esprimendo, in questo ambito, il ruolo che questo Ente deve avere in questo come si auspica potrà avvenire per molti altri ambiti d'interesse.

La SUA della Provincia di Pesaro e Urbino dovrà adottare un **nuovo regolamento** e aggiornare le proprie **convenzioni**, sia con riferimento alle norme anticorruzione, sia con riferimento agli



adempimenti e ai ruoli che la SUA assume nei rapporti con i Comuni, in base al nuovo Codice degli Appalti.

L'articolo 113 del Codice degli Appalti 50/2016, immediatamente in vigore dal 19 aprile, ha completamente rivoluzionato il sistema di erogazione degli incentivi in materia di opere e lavori pubblici:

*“Art. 113*

*Comma 2*

*A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione delle esecuzioni e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*

*Comma 3*

*L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesimo, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*Comma 4*

*Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di*



*innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.”*

Gli Uffici interessati dovranno presentare con un congruo anticipo per il loro esame, i provvedimenti, e i regolamenti richiesti dalla norma in esame **prima** di avviare il processo di validazione affinché questo Ufficio abbia il tempo di esaminarli.

Dal 19 aprile **tutti** i progetti sottoposti ad approvazione dovranno essere soggetti ai nuovi criteri per quanto riguarda le attribuzioni degli incentivi e le liquidazioni. Parimenti, secondo l'orientamento consolidato dalla Corte dei Conti, i nuovi criteri si applicano su tutte le opere e i lavori **non conclusi** alla data del 19 aprile 2016.

Gli incentivi di progettazione secondo il vecchio Codice di Appalto si applicano **solo** alle opere per le quali, alla data del 19.04.2016, è stato redatto e sottoscritto il **certificato di ultimazione lavori**.

Le risorse convergeranno nel fondo “opere pubbliche” ma non potranno essere liquidate fino alla adozione dei provvedimenti indicati (regolamenti). Il periodo intercorrente tra la realizzazione, il certificato di ultimazione dell'opera se antecedente, e l'adozione dei regolamenti non costituirà ostacolo alla successiva erogazione degli stessi, anche se i regolamenti saranno adottati in data posteriore alla conclusione reale delle opere.

RB/cz

**Il Segretario Generale**

F.to *Avv. Rita Benini*